



REGIONE PIEMONTE APS

STATUTO 2020 DI CITTADINANZATTIVA REGIONE PIEMONTE APS

*(Approvato dalla Direzione Nazionale nella seduta del 29 Agosto 2020
e dal Congresso regionale nella seduta del 3 ottobre 2020)*

INDICE

PROLOGO

Titolo I - Definizione e struttura dell'Associazione

Art. 1 - Costituzione, denominazione e natura, patrimonio

Art. 2 - Sede

Art. 3 - Adesione all'Associazione Cittadinanzattiva APS

Art. 4 - Durata e carattere dell'Associazione

Art. 5 - Scopi e attività di interesse generale

ART. 6 - Attività diverse e raccolta fondi

Titolo II - Strutture di Cittadinanzattiva Regione Piemonte APS

ART. 7 - Associati, numero e procedure di ammissione

Art. 8 - Diritti ed obblighi degli Associati a Cittadinanzattiva Regione Piemonte APS.

Art. 9 - Perdita della qualità di associato

Titolo III - Norme generali e Organi dell'Associazione

Art. 10 - Organi ed altre funzioni

Art. 11 - Assemblea degli Associati

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea degli Associati

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati

Art. 14 - L'Organo di Amministrazione

Art. 15 - Convocazione dell'Organo di Amministrazione

Art. 16 - Adunanze e deliberazioni dell'Organo di Amministrazione

Art. 17 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

Titolo IV - Organi di governo, di controllo e vigilanza

Art. 18 - Il Segretario regionale-legale rappresentante di Cittadinanzattiva Regione Piemonte APS

Art. 19 - Organo di Controllo

Art. 20 - Competenze dell'Organo di Controllo

Art. 21 - Revisore legale

Titolo V - Altri Organi

Art. 22 - Il Presidente dell'Assemblea degli Associati di Cittadinanzattiva Regione Piemonte APS

Art. 23 - Le Assemblee Territoriali e le attività di tutela

TITOLO VI - Incompatibilità, conflitto di interessi, esclusione, revoca di incarichi e mozioni di sfiducia

Art. 24 - Incompatibilità e conflitto di interessi

Art. 25 - Esclusione

Art. 26 - Revoca di incarichi e mozioni di sfiducia

TITOLO VII - Patrimonio e responsabilità. Bilanci, scritture contabili e registri obbligatori

Art. 27 - Patrimonio ed entrate

Art. 28 - Bilancio consuntivo e preventivo

Art. 29 - Bilancio Sociale

Art. 30 - Libri sociali obbligatori

Art. 31 - Avanzi di gestione

TITOLO VIII - Disposizioni transitorie, finali e norme di rinvio

Art. 32 - Disposizioni transitorie

Art. 33 - Disposizioni transitorie per le Associazioni regionali di Cittadinanzattiva APS attualmente riconosciute quali onlus

Art. 34 - Disposizioni finali

Art. 34 - Norme di rinvio

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Statuto regionale APS tipo 2020

PROLOGO

Dovunque un essere umano si trovi in situazioni di soggezione, sofferenza e alienazione e queste situazioni siano imputabili a responsabilità individuali, sociali, organizzative, istituzionali o culturali, Cittadinanzattiva interviene in sua difesa, senza distinzioni di razza, nazionalità, condizione sociale, sesso, età, religione, appartenenza politica e statuto giuridico, e agisce nei confronti di qualsiasi soggetto, sia di diritto pubblico che di diritto privato, anche attraverso attività di conciliazione e mediazione sociale, azioni di tutela diretta o con iniziative dirette all'affermazione di un nuovo diritto.

Titolo I

Definizione e struttura dell'Associazione

Art. 1 - Costituzione, denominazione e natura, patrimonio

1.1 - L'Associazione Cittadinanzattiva Regione Piemonte costituita il 4 febbraio 1993 ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile con atto Dott. Mario Mazzola Notaio, repertorio n. 94.431, a seguito delle modifiche normative per la qualifica di Ente del Terzo Settore disposte con d.lgs.117/2017 e successive modifiche - assume la denominazione di "Cittadinanzattiva Regione Piemonte Associazione di Promozione Sociale". Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico. L'Associazione può utilizzare la formula abbreviata di "Cittadinanzattiva del Piemonte APS".

1.2. - Per il patrimonio si fa rinvio a quanto espressamente previsto dall'art. 27 del presente Statuto

Art. 2 - Sede

2.1 - L'Associazione ha sede legale in Torino

L'Organo di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, delibera il trasferimento della sede legale, purché nell'ambito della Regione Piemonte

Art. 3 - Adesione all'Associazione Cittadinanzattiva APS

3.1 - Cittadinanzattiva del Piemonte APS aderisce a Cittadinanzattiva APS in qualità di Ente associato ed agisce nel rispetto del suo Statuto, dei Regolamenti generali, del Codice di Condotta che ne disciplinano l'attività e gli obiettivi previsti

dal medesimo Statuto di Cittadinanzattiva APS, condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e conformandosi alle sue direttive.

3.2 – Cittadinanzattiva del Piemonte APS gode di autonomia giuridica, gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa nei limiti di quanto stabilito dal presente Statuto.

3.3 – L'utilizzo di nomi, segni, simboli e i marchi denominativi e figurativi (loghi) – ivi compresi quelli identificativi delle Reti di cui all'art. 25 Statuto nazionale - registrati a nome Cittadinanzattiva APS o non registrati – ivi compresa la definizione giuridica Cittadinanzattiva del Piemonte APS - sono consentiti a Cittadinanzattiva del Piemonte APS all'avvenuta registrazione nel Libro degli Associati di Cittadinanzattiva APS e secondo le norme statutarie e regolamentari approvate da Cittadinanzattiva APS.

3.4 Qualsiasi controversia dovesse insorgere, tra Organi di Cittadinanzattiva del Piemonte APS e i suoi Associati, o tra gli Associati medesimi, è demandata al Collegio Nazionale di Garanzia ex art. 24 dello Statuto di Cittadinanzattiva APS in virtù della norma di rinvio di cui all'art. 35 del presente Statuto.

Art. 4 - Durata e carattere dell'Associazione

4.1 - L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea degli Associati convocata in via straordinaria, con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto a mente del successivo art. 12.1 lett. r).

4.2 - L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tra cui quelle di cui all'art. 5 del presente Statuto.

4.3 - "Cittadinanzattiva del Piemonte APS" è Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art.35.1 del D.Lgs 117/2017.

Art. 5 - Scopi e attività di interesse generale dell'Associazione

Finalità e potere di tutela di Cittadinanzattiva del Piemonte APS

5.1 - CITTADINANZATTIVA del Piemonte APS non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri Associati, di loro aderenti e familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone associate ed iscritte nei rispettivi libri degli Associati e Registri dei volontari, anche in formato digitale, così come annualmente comunicati a Cittadinanzattiva APS.

CITTADINANZATTIVA del Piemonte APS è un movimento laico di partecipazione civica che agisce per la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nella dimensione nazionale, europea e internazionale, nonché dei diritti

dei consumatori e degli utenti dei settori delle attività di interesse generale, e per la promozione delle pari opportunità.

CITTADINANZATTIVA del Piemonte APS, nello spirito dell'articolo 118 della Costituzione Italiana, accoglie e sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà.

CITTADINANZATTIVA del Piemonte APS agisce inoltre per la lotta agli sprechi e alla corruzione, per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, del territorio, della salute, dell'istruzione, della qualità di vita, della sicurezza individuale e collettiva, del risparmio, della veridicità degli atti pubblici e della fede pubblica.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

5.2 – per il perseguimento dei suddetti scopi, CITTADINANZATTIVA DEL PIEMONTE APS svolge, in coerenza con l'art. 5 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, :

- i. attività culturali di interesse sociale con finalità educative e formazione extra-scolastica, finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l art. 5 comma 1 (CTS);
- ii. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e art. 5 CTS);
- iii. organizzazione e gestione di attività di protezione civile, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i e y Art. 5 comma 1 CTS);
- iv. accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti (lettera r art. 5 comma 1 CTS);
- v. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v art. 5 comma 1 CTS);
- vi. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z art. 5 comma 1 CTS).
- vii. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w Articolo 5.1 CTS).

Ponendosi all'interno del vasto movimento consumeristico, Cittadinanzattiva del Piemonte APS ha come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti in particolare nella Regione PIEMONTE

5.3 - CITTADINANZATTIVA DEL PIEMONTE APS inoltre e per i fini di cui sopra:

- afferma in particolare nella Regione Piemonte la cultura del federalismo dei diritti e della sussidiarietà delle iniziative civiche, basandosi sui principi di autonomia delle formazioni sociali e corresponsabilità di ogni uomo e donna per l'indirizzo e l'attuazione delle politiche pubbliche;
- accoglie e valorizza tutte le risorse umane disponibili a concorrere in forme allargate di governo alla formazione e tutela di beni comuni.
- promuove la partecipazione dei giovani e assicura loro la formazione, in particolare promuove e realizza percorsi di educazione alla cittadinanza e alla tutela dei diritti nelle scuole, coinvolgendo anche docenti e altri operatori;
- promuove la solidarietà e la giustizia sociale e sostiene azioni volte a rimuovere situazioni di discriminazione come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile;
- svolge attività nei settori della tutela dei diritti civili, della cooperazione e della solidarietà internazionale;
- promuove inoltre la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche;
- incentiva lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
- realizza e pratica forme di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
- si impegna per la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità anche a livello internazionale, strettamente legate alla promozione di reti associative a livello europeo e mondiale, alla realizzazione di iniziative e progetti di cooperazione ed educazione allo sviluppo e alla mondialità;
- più in generale, si impegna in tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative per la promozione dei diritti e contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento dell'Associazione.
- nel perseguimento dei fini di cui sopra, Cittadinanzattiva Piemonte APS, nel rispetto della vigente normativa di settore, può rilasciare crediti formativi a favore di studenti che abbiano svolto attività di volontariato nell'Associazione.

5.4 - In applicazione delle convenzioni internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, per le finalità del presente Statuto il Segretario Regionale-legale rappresentante di Cittadinanzattiva Piemonte APS può agire e stare in giudizio, sia esso civile, amministrativo o penale, con tutti i mezzi e gli strumenti previsti dall'ordinamento.

5.5 - Nome, segni, simboli e marchi di Cittadinanzattiva Piemonte APS – nel rispetto di quanto previsto al superiore art. 3 - sono legittimamente usati per azioni extraprocessuali di tutela e per iniziative civiche dai soggetti che ricoprono cariche e funzioni secondo il presente Statuto e secondo l'Atto Regolamentare attuativo, nel rispetto dei vincoli previsti dallo Statuto di Cittadinanzattiva APS.

5.6 - L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati secondo le norme del presente statuto e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della qualità e della quota associativa.

ART. 6 – Attività diverse e raccolta fondi

6.1 - L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. L'individuazione delle attività diverse da svolgere, tra quelle consentite, compete all'Assemblea degli Associati.

6.2 - L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Titolo II

Associati di Cittadinanzattiva Regione Piemonte APS

ART. 7 – Associati, numero e procedure di ammissione

7.1 - L'Associazione è a carattere aperto. Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a 100.

7.2 - Possono aderire persone di ogni nazionalità o senza appartenenza nazionale a qualunque titolo risiedano o dimorino nel territorio dell'Unione Europea, abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che si riconoscano nel presente Statuto e negli allegati Codice di condotta e Carta di identità (All.ti A e B).

7.3 - L'iscrizione all'Associazione Cittadinanzattiva Piemonte APS avviene con la presentazione di una domanda al Segretario Regionale-legale rappresentante, secondo le relative disposizioni dell'Atto Regolamentare attuativo.

7.4 – L'ammissione è deliberata, alla prima seduta utile, dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di Amministrazione.

Il rigetto dell'istanza di ammissione nei confronti dell'aspirante nuovo associato deve essere motivato con delibera dell'Organo di Amministrazione e comunicato all'interessato entro sessanta giorni, comportando la restituzione della quota eventualmente versata.

In tal caso, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio Nazionale di Garanzia a mente dell'art. 24 dello Statuto di Cittadinanzattiva APS.

7.5 – L'Assemblea degli Associati, su proposta dell'Organo di Amministrazione può nominare soci benemeriti le persone che abbiano acquisito particolare prestigio in ambito civico e/o scientifico o che abbiano dato un significativo contributo all'Associazione. I soci benemeriti partecipano all'Assemblea dell'Associazione senza diritto di voto.

Art. 8 – Diritti ed obblighi degli Associati di Cittadinanzattiva del Piemonte APS.

8.1 Gli Associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) esaminare i libri sociali;
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali dell'Associazione;
- e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- h) prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

8.2 – Gli Associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto, il Codice di condotta, la Carta di identità, ed i Regolamenti attuativi regionali, nonché gli analoghi atti di Cittadinanzattiva APS;
- b) se volontari non occasionali dell'Associazione, svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini temporali annualmente stabiliti dall'Assemblea degli Associati;
- d) inviare all'Organo di Amministrazione ogni informazione o documentazione relativa allo svolgimento della propria attività;

Art 9 – Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato di Cittadinanzattiva del Piemonte APS si perde per decadenza, recesso o esclusione.

9.1 - L'Associato decade automaticamente dalla sua qualità di Associato, in caso di mancato versamento della quota annuale di adesione.

9.2 - L'Associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione Cittadinanzattiva del Piemonte APS deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Segretario Regionale-legale rappresentante che riferisce all'Organo di Amministrazione di cui al successivo

articolo 14, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato e da annotare sul Libro degli Associati.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

9.3 - L'Associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, del Codice di Condotta, oltre a quelli previsti all'articolo 25 e a quelli degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi associativi, nonché agli obblighi previsti negli analoghi atti fondativi e regolamentari di Cittadinanzattiva APS oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, e in altri gravi casi quali: violazione delle regole sulle incompatibilità e i conflitti di interesse; violazione del Codice di condotta, violazione delle regole disciplinanti l'uso dei nomi, dei segni, dei simboli e dei marchi di Cittadinanzattiva APS, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea degli Associati con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'Associato che potrà presentare ricorso al Collegio Nazionale di Garanzia di Cittadinanzattiva APS ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto di Cittadinanzattiva APS.

9.4 - I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Salvo quanto previsto al superiore punto 7.4, le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli Associati, che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e perdono ogni diritto di utilizzo del nome, dei simboli, dei segni e dei marchi, delle sedi e strutture che rientrano, ad ogni effetto, nella piena disponibilità di Cittadinanzattiva del Piemonte APS.

Titolo III

Norme generali e Organi dell'Associazione

Art. 10 – Organi ed altre funzioni

10.1 - Gli Organi dell'Associazione sono:

- 1) Assemblea degli Associati;
- 2) Organo di Amministrazione;
- 3) Segretario Regionale/legale rappresentante e il suo vice
- 4) l'Organo di Controllo, ove previsto per legge;
- 5) il Revisore legale dei conti, ove previsto per legge.

10.2 – Altri Organi:

6. Il Presidente dell'Assemblea degli Associati, ove eletto.

7. I Coordinatori delle Assemblee Territoriali

10.3 – Contribuiscono alla esecuzione e attuazione delle decisioni assunte dagli Organi, pur non essendo tali, i Coordinatori delle Assemblee Territoriali ed il Segretario amministrativo.

10.4 – Le norme per la disciplina dell'elettorato attivo e passivo e le procedure elettorali sono disciplinate nell'apposita sezione dell'Atto Regolamentare attuativo nel rispetto della Legge.

10.5. - Il mandato di ogni singolo Organo elettivo è quadriennale e può essere confermato per un solo successivo quadriennio.

10.6 - I componenti, sia eletti che di diritto, degli Organi collegiali dell'Associazione, decadono automaticamente dalla loro carica dopo tre assenze consecutive. Ne dà loro comunicazione il Segretario Regionale-legale rappresentante, il quale provvede contestualmente a convocare gli Organi collegiali di riferimento per la loro sostituzione.

10.7 - Tutte le adunanze degli Organi Collegiali possono svolgersi anche da remoto tramite sistemi e procedure disciplinate in apposito Atto Regolamentare attuativo, purché sia possibile verificare l'identità di coloro che partecipano e votano.

Art. 11 – Assemblea degli Associati

11.1 - Alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione partecipano con diritto di voto gli Associati in regola con il versamento della quota annuale e iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi. Ciascuno degli Associati ha diritto ad un voto.

Il voto per delega non è ammesso.

11.2 – Gli Associati benemeriti di cui all'articolo 7.5 possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.

11.3 – Le adunanze sono presiedute dal Presidente dell'Assemblea degli Associati ovvero, in difetto o in assenza, dal Segretario Regionale-legale rappresentante.

11.4 - I lavori dell'Assemblea sono disciplinati dall'apposita sezione del Regolamentare attuativo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea degli Associati

12.1 - È di competenza dell'Assemblea degli Associati:

- a) eleggere il Segretario Regionale-legale rappresentante dell'Associazione;
- b) eleggere i membri dell'Organo di Amministrazione;
- c) deliberare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, l'esclusione degli Associati, nei casi previsti dal presente Statuto;
- d) eleggere i tre membri effettivi e i due supplenti dell'Organo di Controllo ovvero un membro effettivo e uno supplente in caso di scelta per un organo di controllo monocratico, nei casi in cui è obbligatorio per legge;

- e) eleggere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, previsto in via facoltativa ovvero nei casi in cui è obbligatorio per legge;
- f) eleggere, ove previsto, il Presidente dell'Assemblea degli Associati;
- g) discutere e deliberare l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge;
- h) determinare la quota annuale di adesione all'Associazione, su proposta dell'Organo di Amministrazione;
- i) deliberare la richiesta agli Associati di contributi straordinari, con riferimento a particolari progetti di rilevanza regionale o in presenza di circostanze eccezionali;
- l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti e deliberare su mozioni di sfiducia secondo le norme dell'Atto Regolamentare attuativo;
- m) approvare i Regolamenti attuativi dello Statuto e l'eventuale Atto Regolamentare dei lavori assembleari;
- n) deliberare sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione;
- o) Formulare le linee strategiche di mandato quadriennali;
- p) deliberare annualmente il programma delle attività associative proposte dall'organo amministrativo;
- q) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- r) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- s) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;;
- t) eleggere i rappresentanti dell'Associazione all'interno dell'Assemblea degli Associati di Cittadinanzattiva APS nel numero determinato da quest'ultima;
- u) eleggere, su proposta dell'Assemblea territoriale di riferimento e sentito il Segretario Regionale-legale rappresentante, i coordinatori delle Assemblee Territoriali, provvedendo alle eventuali sostituzioni;
- v) individuare le attività diverse da quelle di interesse generale e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

12.2 - Quorum costitutivi e deliberativi

Fatte salve specifiche previsioni normative, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza e il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

12.3 – Casi di deroga alle competenze dell'Assemblea

A mente dell'art. 25 comma 2 d.lgs.117/2017 e quindi nel caso in cui il numero degli Associati di Cittadinanzattiva del Piemonte APS sia pari o superiore le 500 unità, le competenze assembleari di cui al superiore art. 12.1 lettere g), h), i), p) sono esercitate dall'Organo amministrativo in adunanza integrata con i Coordinatori delle Assemblee Territoriali nel rispetto dei principi di eguaglianza, democraticità, elettività e pari opportunità, previa deliberazione di inizio mandato dell'Assemblea degli Associati.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati

13.1 L'Assemblea degli Associati è convocata dal Segretario Regionale legale rappresentante e presieduta dal Presidente dell'Assemblea degli Associati – ove previsto -; in assenza di quest'ultimo dal Segretario Regionale- legale rappresentante o da chi ne fa le veci, nei casi previsti dal presente Statuto.

13.2 – L'Assemblea degli Associati viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, una entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo e l'altra entro il 31 maggio, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, salva la previsione di cui al superiore art. 12.3 ricorrendone le condizioni; nonché per il rinnovo delle cariche sociali alle scadenze quadriennali o nei casi previsti dal presente statuto.

13.3 – L'Assemblea degli Associati può inoltre essere convocata, tanto in via ordinaria che in via straordinaria:

- a) su richiesta del Segretario Regionale – legale rappresentante
- b) per decisione dell'Organo di Amministrazione;
- c) su richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati, indirizzata al Segretario Regionale-legale rappresentante;
- d) su richiesta, scritta e motivata, dell'Organo di Controllo, ove previsto.

13.4 - Le Assemblee ordinarie e straordinarie degli Associati sono convocate con comunicazione inviata agli Associati almeno 15 giorni prima della adunanza (ridotti a tre nei casi di motivata urgenza), tramite lettera raccomandata AR o a mani o tramite Pec, o e-mail o fax, o a mezzo comunicato stampa e avviso esposto presso la sede associativa e presso le sedi territoriali, o pubblicato nel proprio sito internet, ove attivato.

L'avviso è inviato altresì ai componenti dell'Organo di Amministrazione, al Presidente dell'Assemblea degli Associati – ove previsto - ed ai membri dell'Organo di Controllo.

13.5 - L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Il luogo in cui si tiene l'Assemblea può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione. La seconda convocazione non deve aver luogo nello stesso giorno della prima convocazione.

13.6 - Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare dal verbale che, trascritto nell'apposito libro verbali, deve essere sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal membro verbalizzante.

13.7 – Qualora il numero degli Associati sia pari o superiore a 500, le assemblee sono convocate, a norma dell'art. 24.5 del CTS, in sedi separate il cui ambito territoriale coinciderà con quello delle Assemblee Territoriali disciplinate dal successivo articolo 23 e con le modalità di convocazione e partecipazione specificate nel presente articolo 13 con le specifiche di seguito indicate.

Il Segretario Regionale-legale rappresentante, indice l'Assemblea degli Associati inviando ai Coordinatori delle Assemblee Territoriali la lettera di convocazione nella quale sono indicate la data e l'ora di svolgimento delle Assemblee separate in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, nonché il luogo dove sarà insediata la Commissione elettorale regionale con la presenza del Presidente dell'Assemblea degli associati e del Segretario regionale.

Il Segretario Regionale-legale rappresentante comunica altresì con la lettera di convocazione ai Coordinatori delle Assemblee Territoriali i termini per gli adempimenti necessari allo svolgimento dei lavori delle Assemblee separate – comprese le modalità di voto, di spoglio e di comunicazione dei risultati di voto -, specificando e allegando la documentazione necessaria secondo l'ordine del giorno.

Ciascun Coordinatore di Assemblea Territoriale provvederà ad inoltrare la lettera di convocazione della Assemblea separata agli Associati aderenti all'Assemblea territoriale. Le Assemblee separate verranno presiedute dai rispettivi Coordinatori delle Assemblee Territoriali. Per ciascuna Assemblea separata verrà redatto verbale sottoscritto da chi la presiede e dal verbalizzante nominato dall'Assemblea separata.

La Commissione elettorale regionale, in collaborazione con le Commissioni elettorali insediate in ogni Assemblea territoriale, secondo le modalità disposte nel Regolamento attuativo dello Statuto, verifica le operazioni di spoglio, i voti espressi dalle Assemblee separate sommati tra loro e dichiara l'esito finale dello spoglio redigendone verbale al quale verranno allegati i verbali delle Assemblee separate costituendone parte integrante. Il suddetto verbale verrà comunicato dal Presidente dell'Assemblea degli Associati o, ove non eletto, dal Segretario Regionale-legale ai Coordinatori delle Assemblee Territoriali e da questi agli Associati aderenti all'Assemblea territoriale.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Art. 14 – L'Organo di Amministrazione

14.1 – L'Organo di Amministrazione è formato da un numero **minimo di 5 fino ad un massimo di 11 membri** eletti tra gli Associati con modalità definite da apposita sezione dell'atto Regolamentare attuativo.

Il Segretario Regionale-legale rappresentante – che presiede le adunanze - e il suo Vice fanno parte di diritto dell'Organo amministrativo ed hanno diritto di voto.

L'Organo amministrativo, su proposta del Segretario Regionale-legale rappresentante, nomina tra i suoi membri un segretario amministrativo.

14.2 - I membri dell'Organo di Amministrazione svolgono, oltre ai compiti conferiti allo stesso ai sensi dell'articolo 17, attività di collegamento tra gli Associati e Cittadinanzattiva del Piemonte APS; essi si adoperano altresì affinché l'attività degli Associati si svolga in armonia con le disposizioni del presente Statuto, di quello di Cittadinanzattiva APS e con le deliberazioni degli Organi sociali, perseguendo finalità ed obiettivi comuni, nonché per evitare l'insorgere di eventuali conflitti.

14.3 – L'Organo di Amministrazione dura in carica quattro anni, e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. I membri dell'Organo di Amministrazione sono rieleggibili per una sola volta. Decadono coloro che non partecipano a tre riunioni consecutive.

14.4 - Se – per qualsiasi causa - vengono a cessare uno o più membri, l'Assemblea degli Associati procede ai sensi del precedente articolo 14.1 per la sostituzione.

14.5 - Venendo meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei membri dell'Organo di Amministrazione, l'intero Organo di Amministrazione cessa dall'ufficio; il Segretario Regionale-legale rappresentante o, in sua mancanza, il suo Vice, deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo di Amministrazione.

Nelle more della riunione dell'Assemblea degli Associati, l'Organo di Amministrazione rimane in carica per la sola gestione ordinaria.

Art. 15 - Convocazione dell'Organo di Amministrazione

15.1 – L'Organo di amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione, almeno quattro volte l'anno, e comunque ogni qual volta il Segretario Regionale-legale rappresentante lo ritenga necessario o quando allo stesso Segretario Regionale-legale rappresentante ne facciano richiesta scritta, indicando l'ordine del giorno, almeno due terzi dei componenti o l'Organo di Controllo, ove previsto.

15.2 – L'Organo di Amministrazione viene convocato dal Segretario Regionale-legale rappresentante con comunicazione inviata ai componenti almeno dieci giorni prima dell'adunanza (ridotti a due in caso di motivata urgenza), tramite lettera raccomandata a mani o raccomandata AR o email o pec o fax, o pubblicato nel proprio sito internet, ove attivato.

15.3 - L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Il luogo in cui si tiene l'Assemblea può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione. La seconda convocazione non deve aver luogo nello stesso giorno della prima convocazione.

15.4 – In caso di applicazione dell'art. 12.3 del presente Statuto, la convocazione è indirizzata, con le stesse modalità e termini di cui sopra, anche ai Coordinatori delle Assemblee Territoriali.

Art. 16 - Adunanze e deliberazioni dell'Organo di Amministrazione

16.1 - Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Segretario Regionale-legale rappresentante o, in sua assenza, dal suo Vice. Non è consentita la partecipazione per delega.

16.2 – L'Organo di Amministrazione delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Segretario Regionale-legale rappresentante.

16.3 - Alle adunanze dell'Organo di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e il Presidente dell'Assemblea degli Associati, ove previsti.

16.4 - Le sedute e le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono fatte constare dal verbale che, trascritto nell'apposito libro verbali dell'Organo di Amministrazione, deve essere sottoscritto dal Segretario Regionale-legale rappresentante e dal membro verbalizzante.

16.5 – In caso di applicazione dell'art. 12.3 del presente Statuto, si applicano i medesimi quorum costitutivi e deliberativi, adeguati al diverso numero dei componenti l'Organo di Amministrazione.

Art. 17 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

17.1 - All'Organo di Amministrazione competono le seguenti attribuzioni:

- a) deliberare sulle questioni che riguardano la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ferme restando le competenze dell'Assemblea e del Segretario Regionale – legale rappresentante;
- b) predisporre il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, ogni atto necessario ed opportuno per le Assemblee straordinarie, comprese le proposte di modifica statutaria; in caso di mancata approvazione del bilancio preventivo, l'Organo di Amministrazione assicura la gestione in modalità di esercizio provvisorio;
- c) proporre all'Assemblea la quota annuale di adesione all'Associazione;

- d) formulare, avvalendosi del contributo dei Coordinatori delle Assemblee territoriali, il programma annuale delle attività associative sulla base delle linee strategiche di mandato approvate dall'Assemblea degli Associati in occasione del rinnovo delle cariche;
- e) nominare, su proposta del Segretario regionale-legale rappresentante, tra i propri membri un Vice Segretario Regionale e un Segretario amministrativo;
- f) deliberare su stipula, esecuzione, modifica e risoluzione di contratti, compresi i contratti di lavoro, e convenzioni, su atti e operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari che, secondo il suo giudizio, si ritengano necessarie per l'esecuzione dell'attività, ivi compresa l'accettazione di donazioni ed eredità e il conseguimento di legati e, infine, attuare tutte le iniziative del caso, la cui formalizzazione compete al Segretario Regionale-legale rappresentante. Detti poteri, per specifici e determinati affari, possono essere delegati al Segretario regionale-legale rappresentante;
- g) deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza dell'Assemblea degli Associati a norma di Statuto o di legge e sugli altri argomenti previsti nel presente Statuto;
- h) aggiornare, per sottoporli alla successiva decisione dell'Assemblea, i Regolamenti dell'Associazione, al fine di disciplinare, in coerenza con il presente Statuto, le iniziative e gli eventi di Cittadinanzattiva del Piemonte APS l'uso del logo, dei simboli e del marchio, nonché approvare e aggiornare ogni altro atto che sia parte integrante del presente Statuto e che sia di competenza dell'Associazione regionale;
- i) svolgere, unitamente al Segretario Regionale-legale rappresentante le attività di vigilanza e controllo sugli Associati, ai sensi del successivo articolo 25 e seguenti;
- l) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- m) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- n) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- o) deliberare sull'ammissione di nuovi Associati;
- p) istruire le procedure per l'esclusione degli Associati per la successiva decisione dell'Assemblea;
- q) deliberare le azioni cautelari nei confronti degli Associati in caso di violazione dello Statuto e norme da esso richiamate;
- r) deliberare, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, sul provvedimento di sospensione temporanea fino a dodici mesi di un aderente proposto dal Segretario Regionale-legale rappresentante ai sensi del successivo articolo 18.3 lettera i), confermandolo, rimodulandolo o annullandolo.

17.2 – In caso di applicazione dell'art. 12.3 del presente Statuto, all'Organo di Amministrazione in adunanza integrata con i Coordinatori delle Assemblee Territoriali, competono – oltre a quelle di cui al superiore art. 17.1, in quanto

compatibili con le funzioni in deroga ex art. 25 comma 2 d.lgs.117/2017 - le seguenti attribuzioni:

- i) discutere e deliberare l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge;
- ii) determinare la quota annuale di adesione dell'Associazione;
- iii) deliberare la richiesta agli Associati di contributi straordinari, con riferimento a particolari progetti di rilevanza regionale o in presenza di circostanze eccezionali;
- iv) deliberare annualmente il programma delle attività associative.

Art. 18 - Il Segretario Regionale-legale rappresentante di Cittadinanzattiva del Piemonte APS

18.1 - Il Segretario Regionale-legale rappresentante è eletto dall'Assemblea tra gli Associati, a maggioranza dei presenti, secondo le modalità disciplinate nell'apposita sezione dell'atto regolamentare.

18.2 - Il Segretario Regionale-legale rappresentante ha la rappresentanza legale e processuale di Cittadinanzattiva del Piemonte APS a tutti gli effetti ed in tutte le sedi giudiziarie. A tale riguardo, egli ha il potere di firma attribuitogli dal presente Statuto ed ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

Tali poteri possono essere delegati, anche disgiuntamente, per singoli atti o categorie di atti dallo stesso Segretario Regionale-legale rappresentante.

18.3 - Il Segretario Regionale-legale rappresentante

- a. ha la rappresentanza politica generale del Movimento a livello regionale con il Presidente dell'Assemblea degli Associati, ove eletto;
- b) coordina e promuove le attività del Movimento, nel quadro delle disposizioni statutarie e regolamentari, delle scelte e delle indicazioni dell'Assemblea degli Associati;
- c) affida ad Associati il coordinamento di specifiche politiche sulla base del riconoscimento di competenze, capacità e impegno e della loro rispondenza con i principi dell'Associazione e con le sue finalità, secondo le norme del Codice di Condotta;
- d) nomina i Coordinatori regionali delle Reti di cui all'art. 25 Statuto nazionale di Cittadinanzattiva APS;
- e) propone per la nomina, nell'ambito dell'Organo di Amministrazione, di un suo Vice e di un Segretario amministrativo, al quale ultimo può essere delegata firma disgiunta per gli atti di natura patrimoniale e con il quale redige il piano finanziario consuntivo e preventivo, secondo le linee strategiche di mandato stabilite dall'Assemblea degli Associati;
- f) sovrintende annualmente alla predisposizione del Bilancio sociale da approvare da parte dell'Assemblea degli Associati – art. 14.1 Codice del TS - e, nelle forme di legge, ne cura il deposito e la pubblicazione; sovrintende altresì

alla pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14.2 del CTS, ove necessari per legge;

- g) resta in carica quattro anni ed è rieleggibile per una sola volta. In caso di impedimento, le veci del Segretario Regionale-legale rappresentante vengono assunte dal Vice Segretario Regionale-legale rappresentante; in caso di cessazione definitiva dalla carica le veci vengono assunte dal suo vice sino alla nuova elezione da parte dell'Assemblea degli Associati;
- h) esercita potere generale di verifica sulle attività delle Assemblee territoriali, sospendendo le relative attività in caso di grave contrasto con i principi di cui al presente Statuto e fino all'esito del processo di verifica da parte degli Organi competenti;
- i) verifica le attività di ogni Associato disponendone anche la sospensione fino a 12 mesi nei casi gravi di contrasto con l'indirizzo dell'Associazione e con le norme di cui al presente Statuto, e ne riferisce all'Organo di Amministrazione che delibera in merito ai sensi dell'articolo 17.1 lettera r);
- j) propone all'Organo di Amministrazione l'avvio delle procedure per l'esclusione dell'aderente a cura dell'Assemblea degli Associati ai sensi del successivo articolo 25;
- k) nei casi in cui l'interesse dell'Associazione lo richieda può disporre anticipatamente e con effetto immediato il divieto per le persone sottoposte a procedimento penale di far uso di nome, segni simboli e marchi di Cittadinanzattiva APS;
- l) ha tutti gli altri poteri di proposta, di nomina e di convocazione, anche sostitutivi, attribuitigli dal presente Statuto.

18.4 – Il Segretario Regionale-legale rappresentante oltre agli altri compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede le riunioni dell'Organo di Amministrazione; con l'ausilio del suo vice, sovrintende alla verbalizzazione e all'esecuzione delle deliberazioni delle stesse.

18.5 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Segretario Regionale-legale rappresentante, tutte le sue funzioni ed i poteri sono assunti dal Vice Segretario Regionale- legale rappresentante.

TITOLO IV

Organi di controllo e vigilanza

Art. 19 - Organo di Controllo

19.1 - L'Organo di Controllo – ove previsto per legge - è composto da tre membri effettivi e due supplenti, non Associati, nominati dall'Assemblea degli Associati. Il Presidente è scelto dai membri effettivi al proprio interno. L'Assemblea può affidare l'incarico anche ad un organo monocratico.

19.2 - I membri dell'Organo di Controllo vengono scelti fra gli iscritti agli albi professionali e almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. Si applicano in ogni caso gli artt. 2397 e 2399 del

codice civile. I membri durano in carica per un quadriennio, e il loro compenso è commisurato alle vigenti tariffe professionali.

19.3 - I supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono gli effettivi quando questi vengono, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del quadriennio; i sostituti rimangono così in carica fino alla successiva Assemblea degli Associati, che provvede a integrare l'Organo di Controllo.

19.4 - La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione e in Cittadinanzattiva APS. I membri devono in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi nella esecuzione del loro mandato.

Art. 20 - Competenze dell'Organo di Controllo

20.1 - All'Organo di Controllo – ove previsto per legge - compete:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) presentare all'Assemblea degli Associati una relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) monitorare – in collaborazione con il Segretario Regionale-legale rappresentante - l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;
- d) attestare che il bilancio sociale, ove obbligatorio, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017.
- e) procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- f) esercitare inoltre e nel caso di assenza del revisore legale, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs.117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Revisore legale

21.1 - La revisione legale, ove prevista nei casi determinati dalla legge, è svolta da un revisore legale, da una società di revisione oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea degli Associati che ne stabilisce altresì il compenso e la durata.

TITOLO V

Altri Organi

Art. 22 - Il Presidente dell'Assemblea degli Associati di Cittadinanzattiva del Piemonte APS

22.1 - Il Presidente dell'Assemblea degli Associati può essere eletto tra gli aderenti a Cittadinanzattiva del Piemonte APS secondo le modalità di cui al Regolamento attuativo.

- ha, con il Segretario Regionale-legale rappresentante la rappresentanza politica generale dell'Associazione regionale del Piemonte APS;
- presiede l'Assemblea degli Associati e ne dirige i lavori;
- si pone come organo di equilibrio e di garanzia nella vita del Movimento regionale nelle situazioni di crisi, mantenendo una interlocuzione costante con quanti lo richiedano e sollecitando il Collegio Nazionale di Garanzia a intervenire in funzione conciliativa;
- assicura che lo Statuto possa trovare corretta applicazione.

ART 23 – Le Assemblee Territoriali e le attività di tutela

23.1 - Gli Associati, per il perseguimento dei fini e nell'esercizio delle attività di interesse generale di cui al superiore art.5, partecipano alle attività di Cittadinanzattiva del Piemonte APS nelle Assemblee territoriali della rispettiva Regione. Esse, in ambito locale, orientano le azioni collettive nel confronto costante con cittadini, istituzioni, forze sociali, categorie professionali, soggetti della ricerca scientifica e culturale, operatori e imprese della comunicazione di massa.

23.2 - Le Assemblee Territoriali non hanno forma giuridica di Associazione, ma rappresentano una modalità organizzativa delle attività dell'Associazione Cittadinanzattiva del Piemonte APS. Le loro attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, all'Associazione Cittadinanzattiva del Piemonte APS di appartenenza. Esse sono costituite con un numero minimo inderogabile di Associati dell'Associazione in numero pari a 50. I coordinatori delle Assemblee Territoriali sono eletti secondo quanto stabilito nel precedente art. 12.1 lett. u).

23.3 - Le Assemblee Territoriali sono organismo di base in cui tutti i programmi sono presentati e discussi e sono comunicate le iniziative civiche da intraprendersi o già intraprese. Attraverso le Assemblee territoriali, gli Associati contribuiscono alla formazione di politiche regionali, nazionali e sovranazionali o internazionali del Movimento, potendo anche partecipare alle attività delle Reti di cui all'articolo 25 dello Statuto di Cittadinanzattiva APS, in raccordo con il Coordinatore regionale e nazionale della rispettiva Rete.

23.4 – Le attività delle Assemblee Territoriali e dei relativi Coordinatori sono disciplinate dall'apposita sezione del Atto Regolamentare attuativo del presente Statuto.

Titolo VI

Incompatibilità, conflitto di interessi e sanzioni disciplinari

Art. 24 – Incompatibilità e conflitto di interessi

24.1 - Non vi è alcuna incompatibilità tra adesione a Cittadinanzattiva del Piemonte APS e partecipazione a associazioni politiche o sindacali, i cui Statuti o programmi non siano in contrasto con i principi di identità di Cittadinanzattiva del Piemonte APS contenuti nella Carta e nel presente Statuto e/o con i principi di identità di Cittadinanzattiva APS contenuti nel rispettivo Statuto, Carta dei principi e Codice di Condotta.

24.2 - Laddove ne derivi un conflitto di interessi, l'assunzione di cariche o funzioni, individuali o collegiali, di coordinamento, di direzione o di rappresentanza esterna nell'Associazione Cittadinanzattiva del Piemonte APS e nelle sue articolazioni territoriali, è incompatibile con l'assunzione di analoghe responsabilità, compiti e funzioni: a) nelle associazioni di cui al comma precedente ed in ogni altra associazione o altro ente del Terzo settore; b) o nelle pubbliche istituzioni per cariche elettive, compresa la candidatura in competizioni politiche o amministrative, o per incarichi ricevuti; c) o in caso di responsabilità gestionale di servizi pubblici o privati nei settori di operatività di Cittadinanzattiva del Piemonte APS.

24.3 - La manifestazione, anche a titolo meramente personale, da parte di chi riveste cariche o funzioni, individuali o collegiali, nell'Associazione Cittadinanzattiva del Piemonte APS, di valori incompatibili con i valori professati dalla stessa ed esplicitati nello Statuto, nel Codice di condotta e nella Carta di identità è causa di decadenza dalle suddette cariche e comporta l'attivazione della procedura di esclusione dalla qualità di Associato.

24.4 - Il Segretario Regionale-legale rappresentante, accertata la situazione di incompatibilità di cui all'art. 24.2 e 24.3 ne dà comunicazione all'Organo di Amministrazione ed all'Assemblea degli Associati per la successiva adozione del provvedimento di decadenza dalla carica o funzione a cura dell'Organo che l'ha conferita, ove la causa di incompatibilità non sia venuta meno.

24.5 - Nei casi di condanna definitiva per i reati per i quali consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del codice penale o di leggi speciali, nonché per gli altri reati fino al momento della riabilitazione dell'interessato, e nei casi di incompatibilità di cui all'art. 24.1, per coloro che ricoprono cariche o funzioni in Cittadinanzattiva del Piemonte APS il Segretario Regionale-legale rappresentante può dichiarare la incompatibilità dell'interessato con la condizione di aderente a Cittadinanzattiva del Piemonte APS, valutando a tal fine i fatti ritenuti a suo carico ed i suoi comportamenti successivi alla luce dei principi e dei fini ispiratori del Movimento indicati nella Carta di identità e nello Statuto e nel Codice di Condotta, proponendo all'Organo di Amministrazione l'istruzione della procedura per

l'esclusione dell'interessato da adottarsi per la successiva decisione dell'Assemblea degli Associati.

Il presente comma si applica anche nei casi di incompatibilità sopra previsti che siano stati rilevati per l'appartenenza dell'interessato a cariche o funzioni nell'Associazione Cittadinanzattiva APS ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto di quest'ultima.

24.6 - Gli imputati dei reati di cui sopra possono essere sospesi temporaneamente dal Segretario Regionale- legale rappresentante, con divieto di far uso del nome, dei segni, dei simboli dei marchi di Cittadinanzattiva fino alla definizione del procedimento. Di tale provvedimento il Segretario Regionale-legale rappresentante informa l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea degli Associati.

24.7 - È incompatibile con l'assunzione di cariche o funzioni, individuali o collegiali, di coordinamento, di direzione o di rappresentanza esterna nell'Associazione Cittadinanzattiva del Piemonte APS e nelle sue articolazioni territoriali, la candidatura in competizioni politiche o amministrative. In tal caso l'interessato ha obbligo di darne comunicazione preventiva al Segretario Regionale-legale rappresentante che ne dispone la immediata sospensione dalle cariche o funzioni e procede per la decadenza dalla predette con le modalità previste dall'art. 24.4.

24.8 - È fatto divieto a chiunque di usare simboli, nomi, segni marchi sedi e strutture di Cittadinanzattiva APS e delle sedi e strutture che erano concesse e utilizzate dalla Associazione Cittadinanzattiva del Piemonte APS in occasione di partecipazione a competizioni elettorali politiche o amministrative. Il Segretario Regionale-legale rappresentante dà comunicazione della violazione all'Organo di Amministrazione ed all'Assemblea degli Associati per l'adozione dei provvedimenti di decadenza e/o di esclusione secondo le norme e le modalità previste dallo Statuto.

24.9 – In caso di reiterata inerzia dei competenti Organi di Cittadinanzattiva *Nome Regione* APS nell'applicazione delle norme di cui al presente articolo, si applica l'articolo 26.11 dello Statuto di Cittadinanzattiva APS.

24.10 – Avverso i provvedimenti di decadenza o di esclusione di cui al presente articolo, l'interessato può proporre ricorso al Collegio Nazionale di Garanzia di cui all'articolo 24 dello statuto di Cittadinanzattiva APS.

Art. 25 – Esclusione

25.1 - Il provvedimento di esclusione viene adottato dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Segretario Regionale-legale rappresentante all'Organo di Amministrazione che istruisce la procedura, nei confronti di aderenti che operano in ambito locale o regionale.

25.2 - Cause di esclusione sono – oltre quelle previste dall'art. 9.3 del presente Statuto -:

- a) le situazioni che prevedono l'esclusione indicate dall'Articolo 24;
- b) violazioni gravi del presente Statuto; rifiuto ripetuto di adeguarsi alle delibere degli Organi dell'Associazione;
- c) ripetuti provvedimenti di sospensione confermati ai sensi dell'Articolo 18.3 lettera i) e lettera k);
- d) la manifestazione, anche a titolo meramente personale, di valori incompatibili con i valori professati da Cittadinanzattiva ed esplicitati nello Statuto, nel Codice di condotta e nella Carta di identità”;
- e) l'uso del ruolo e della funzione, e comunque del nome di Cittadinanzattiva o di una sua articolazione, per scopi diversi da quelli perseguiti ed esplicitati nello Statuto, nel Codice di condotta o nella Carta di identità.

25.3 - Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, l'interessato può proporre ricorso al Collegio Nazionale di Garanzia di cui all'articolo 24 dello Statuto di Cittadinanzattiva APS.

Art. 26 - Revoca di incarichi e mozioni di sfiducia

26.1 - La revoca di qualsiasi incarico di rappresentanza o di coordinamento a carico di ciascun aderente può essere disposta a seguito di verifica - da parte degli Organi di Cittadinanzattiva del Piemonte APS – dalla quale emergano ragioni di contrasto con gli indirizzi decisi da organi collegiali di direzione e gestione.

26.2 – Possono deliberare – ove richiesti dall'interessato - in materia di ricorsi contro la revoca di incarichi gli Organi sovraordinati rispetto a quelli che hanno proceduto alla revoca e, in caso di revoca disposta dall'Assemblea degli Associati, il Collegio Nazionale di Garanzia di cui all'art.24 dello Statuto di Cittadinanzattiva APS.

Gli interessati hanno diritto di conoscere puntualmente la contestazione e di essere ascoltati dagli organi superiori.

26.3. Salvo i casi di cui ai commi precedenti, gli incarichi elettivi monocratici di qualunque livello si perdono per mozione di sfiducia (con delibera di decadenza dall'incarico) approvata dallo stesso Organo che ha proceduto all'elezione, mentre gli incarichi assegnati per nomina sono revocati dall'Organo che li ha conferiti secondo le modalità specificate nel Regolamento attuativo del presente Statuto.

TITOLO VII

Patrimonio e responsabilità. Bilanci, scritture contabili e registri obbligatori

Art. 27 - Patrimonio ed entrate

27.1 - Il patrimonio di Cittadinanzattiva del Piemonte APS è costituito dalle quote associative, da beni mobili e immobili che pervengono da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dalle quote degli aderenti.

27.2 - Cittadinanzattiva del Piemonte APS dispone del suo patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

27.3 - I soggetti che hanno responsabilità di gestione del patrimonio di Cittadinanzattiva del Piemonte APS hanno obbligo, in caso di cessazione per qualsiasi ragione, di dare immediata e veritiera informazione sullo stato patrimoniale e a trasmettere la documentazione relativa a chi li rileva dall'incarico e, in ogni caso, non sono liberati dalla responsabilità per quanto di competenza della loro gestione.

27.4 - In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione Cittadinanzattiva del Piemonte APS, il patrimonio residuo è devoluto a Cittadinanzattiva APS previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta per legge. A seguito dello scioglimento dell'Associazione regionale, le sedi, i segni, i marchi, i simboli ed ogni altro elemento riconducibile a Cittadinanzattiva APS rientrano nella piena disponibilità di quest'ultima. L'Associazione disciolta, e i singoli già Associati alla predetta, perdono ogni diritto di utilizzo del nome, dei simboli, dei segni, e dei marchi, delle sedi e delle strutture di Cittadinanzattiva APS e delle sedi e strutture che erano concesse e utilizzate dalla Associazione sciolta.

Art. 28 - Bilancio consuntivo e preventivo

28.1 - Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e preventivo, ove previsti per legge.

28.2 - Entro il 30 aprile di ciascun anno il Segretario Regionale-legale rappresentante con l'Organo di Amministrazione e il Segretario amministrativo predispongono il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre, entro il 31 maggio, all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, previa verifica da parte dell'Organo di controllo e del Revisore legale ove previsti per legge, salva l'applicazione, ove prevista, dell'art. 12.3.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e della nota integrativa, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

28.3 - Di norma entro gennaio di ciascun anno, e comunque non oltre i termini fissati per il consuntivo, è predisposto dai medesimi soggetti un bilancio preventivo. Fino all'approvazione di esso da parte dell'Assemblea degli Associati, si procede con esercizio provvisorio.

28.4 - La comunicazione della riunione dell'Assemblea degli Associati indetta per l'approvazione dei bilanci deve essere trasmessa ai componenti, almeno quindici giorni prima, con raccomandata, telegramma o con posta certificata.

28.5 - Il bilancio di esercizio (o consuntivo) deve essere depositato presso la sede di Cittadinanzattiva del Piemonte APS nei quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea degli Associati a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

28.6 - Dopo l'approvazione del bilancio consuntivo al 31 maggio di ogni anno, lo stesso deve essere inviato a Cittadinanzattiva APS

28.7 - I bilanci regionali sono pubblicati annualmente in apposita sezione del sito Internet di Cittadinanzattiva APS e sono depositati presso il registro unico del Terzo Settore.

Art. 29 – Bilancio Sociale

29.1 - L'Associazione – ove tenuta a norma dell'art. 14 CTS - pubblica annualmente, e tiene aggiornati, nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai dirigenti e agli Associati.

29.2 - L'Associazione – ove tenuta a norma dell'art. 14 CTS - deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 30 – Libri sociali obbligatori

30.1 - Cittadinanzattiva del Piemonte APS detiene i seguenti libri sociali :

- a) il libro, anche se del caso nella sua forma digitale, degli Associati;
- b) il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in maniera non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri Organi sociali.

30.2 - I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

30.3 - Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dal presente statuto.

30.4 - A norma dell'art. 7.2 lettera f) dello Statuto di Cittadinanzattiva APS, l'elenco degli Associati a Cittadinanzattiva del Piemonte APS deve essere annualmente trasmesso a Cittadinanzattiva APS in forma aggiornata, unitamente all'elenco dei volontari di cui al superiore art. 30.1 lettera b).

Art. 31 - Avanzi di gestione

31.1. A Cittadinanzattiva del Piemonte APS è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

31.2 - È fatto obbligo agli Organi responsabili di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione di Cittadinanzattiva del Piemonte APS per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

31.3 - I proventi delle attività non possono essere in alcun caso divisi tra gli Associati, anche in forme indirette.

TITOLO VII - Disposizioni transitorie, finali e norme di rinvio

Art. 32 . Disposizioni transitorie

32.1 - In via transitoria in sede di prima applicazione tutti i suddetti termini sono ridotti alla metà.

Art. 33. Disposizioni transitorie per le Associazioni regionali di Cittadinanzattiva APS attualmente riconosciute quale onlus

33.1 - In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione regionale di Cittadinanzattiva APS è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

33.2. Le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

33.3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione... Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;

c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);

d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 34 - Disposizioni finali

34.1 - Il presente Statuto di Cittadinanzattiva del Piemonte APS, approvato dall'Assemblea degli Associati in data 3 ottobre 2020 è vincolante per tutti gli Associati.

34.2 - L'Assemblea degli Associati dà specifico mandato al Segretario Regionale-legale rappresentante di trasmettere il presente Statuto al Collegio Nazionale di Garanzia di Cittadinanzattiva APS (nazionale) e per le eventuali modifiche, non sostanziali, dello Statuto richieste da organi o autorità di controllo e vigilanza.

Art. 35 - Rinvio

Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le altre disposizioni di legge in materia di Enti del Terzo settore e, in particolare il Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 e sue eventuali modifiche e/o integrazioni, le norme del codice civile, nonché le norme di cui allo Statuto di Cittadinanzattiva APS (nazionale) e relative norme dell'apposito Atto Regolamentare attuativo